

Anno CXXXVIII - Numero 23

Roma, 15 dicembre 2017

Pubblicato il 15 dicembre 2017



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili: Regolamento che disciplina i criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'art. 8, comma 8, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL
17 MAGGIO 2017

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, co. 8, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 2

(Istituzione del Consiglio di Disciplina Nazionale)

1. Il Consiglio di Disciplina Nazionale è istituito presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2. Al Consiglio di Disciplina Nazionale sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 3

(Composizione Consiglio di Disciplina Nazionale)

1. Il Consiglio di Disciplina Nazionale è composto da un numero di membri tra 6 e 15 e da tre componenti supplenti, tutti nominati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2. I membri effettivi ed i supplenti possono essere scelti tra i Consiglieri Nazionali e tra gli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili che abbiano un'anzianità d'iscrizione di almeno dieci anni che presentino i seguenti requisiti:

a) significativa esperienza nell'esercizio delle funzioni disciplinari;

b) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi o da sentenze penali anche non definitive.

3. In caso di dimissioni, decesso o altra ragione di cessazione o decadenza dalla carica di Consigliere di disciplina, accertata dal Consiglio Nazionale con apposita delibera, subentra il componente supplente con maggiore anzianità d'iscrizione nell'albo.

4. La nomina di componente del Consiglio di Disciplina Nazionale è incompatibile con la nomina a membro del Consiglio di Disciplina territoriale e con qualsiasi incarico presso società o Enti costituiti dal Consiglio Nazionale.

5. L'irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva o di una condanna penale, anche non definitiva, determina la decadenza dalla carica di Consigliere di Disciplina a far data dalla notifica del provvedimento all'interessato.

6. Ai Componenti del Consiglio di disciplina, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, è riconosciuta una indennità nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale con propria delibera.

Art. 4

(Funzionamento del Consiglio di Disciplina Nazionale)

1. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina Nazionale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

3. Il Consiglio di Disciplina Nazionale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Nazionale e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina Nazionale.

4. Il Consiglio di Disciplina è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione.

5. Le riunioni del Consiglio di disciplina hanno luogo separatamente da quelle dei membri del Consiglio Nazionale che svolgono funzioni amministrative e si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio Nazionale.

6. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di disciplina sono a carico del Consiglio Nazionale.

7. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dal personale del Consiglio Nazionale.

8. Il Consiglio di Disciplina Nazionale opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relativi al procedimento disciplinare.

Art. 5
(Astensione e Ricusazione)

1. I membri del Consiglio di disciplina nazionale devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina Nazionale.

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide il Consiglio di Disciplina Nazionale.

Art. 6
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, la nomina e l'insediamento del Consiglio di Disciplina da parte del

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in carica dovrà avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina Nazionale la funzione disciplinare è svolta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina Nazionale sono regolati in base al precedente comma.

4. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di proposizione del ricorso al Consiglio Nazionale.

Art. 7
(Pubblicità ed entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito Internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.